

Allegato 6

Schema di Contratto LOTTO __

CIG _____

per l'affidamento di servizi di copertura assicurativa RC professionale

INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati.....	5
Articolo 2 Oggetto	5
Articolo 3 Durata	6
Articolo 4 Esecuzione dei Servizi	6
Articolo 5 Rappresentanti delle Parti per l'esecuzione del Contratto	7
Articolo 6 Corrispettivi e Clausola Broker	8
Articolo 7 Cauzione.....	9
Articolo 8 Responsabilità.....	9
Articolo 9 Risoluzione e Recesso.....	9
Articolo 10 Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
Articolo 11 Obblighi nei confronti del personale dipendente	12
Articolo 12 Obbligo di riservatezza	13
Articolo 13 Trattamento dei dati	13
Articolo 14 Divieto di cessione del Contratto	19
Articolo 15 Cessione del credito	20
Articolo 16 Subappalto	20
Articolo 17 Foro competente.....	20
Articolo 18 Clausola finale	20

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con sede legale in Piazza della Stazione 45, Firenze ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale 94165250484, in persona del Direttore, ing. Marco d'Onofrio, giusta nomina operata con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 2018 ed i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 10 agosto 2007, n. 162 e dallo Statuto dell'Agenzia medesima approvato con D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 (nel seguito per brevità anche solo **"Agenzia" o "ANSF"**);

E

_____, con sede legale in _____, iscritta al _____ di _____ al n° _____, partita iva _____, nella persona di _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli con _____, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto (nel seguito per brevità anche solo **"Fornitore"**);

PREMESSO CHE

a) il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che, all'articolo 4, ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

b) il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

c) il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: *"... omissis... Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF...omissis.....Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati"*;

d) il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, recante Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), pubblicato nella G.U.R.I. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, *"ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge*

28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162";

e) non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 12, comma 19, quarto periodo, decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2019 sopracitati;

f) a seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data verrà determinata con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA stessa acquisirà le competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in essere da quest'ultima, così come ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all'espletamento delle funzioni ANSF;

g) sempre nelle more della piena operatività di ANSFISA, ANSF continua a svolgere le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria con la propria organizzazione e nel rispetto degli atti e delle procedure dalla stessa adottati e/o disposti in ragione de:

- il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");
- il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");
- il D.P.R. 3 Marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

h) ANSF intende procedere all'acquisizione di servizi assicurativi relativi alle coperture assicurative RC professionale necessarie per l'Agenzia, come più specificamente indicato nel presente Contratto e nelle Condizioni di polizza allegate, per un periodo di tre anni;

i) ANSF, pertanto, con Bando di gara pubblicato sulla GUUE del ____, n. ____, ha indetto la Procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

j) in data _____, il Fornitore ha presentato la propria Offerta per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Lotto ____, per un corrispettivo di euro _____ (_____/00), comprensivo di imposte, nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ma al netto delle commissioni in favore del Broker;

k) il Fornitore, a tal proposito, dichiara che quanto risulta dalla *lex specialis* della Procedura, nonché dal Contratto e dalle Condizioni di polizza, definisce in modo adeguato e completo le specifiche attività richieste e le modalità di esecuzione delle stesse, consentendo un'idonea valutazione delle condizioni economiche offerte;

l) ANSF, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;

m) ai fini della sottoscrizione del Contratto, il Fornitore ha presentato, come richiesto dalla *lex specialis* della Procedura, la cauzione definitiva per un importo di Euro ____ (_____/00), prodotta ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

n) ai termini con iniziale maiuscola ed in corsivo, di cui in seguito, viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Condizioni di polizza*: documento che contiene l'insieme delle specifiche tecniche (Condizioni generali e Condizioni particolari) alle quali dovranno essere conformi i "Servizi" con le relative condizioni di assicurazione, allegato al presente Contratto;
- *Contratto*: il presente accordo, stipulato tra "ANSF" ed il "Fornitore";
- *Offerta Tecnica*: l'offerta tecnica presentata dal *Fornitore* per l'esecuzione dei "Servizi";
- *Offerta Economica*: l'offerta economica presentata dal *Fornitore* per l'esecuzione dei "Servizi";
- *Parti*: congiuntamente ANSF ed il *Fornitore*;
- *Servizi*: i servizi assicurativi oggetto del Lotto __ descritti nelle Condizioni di polizza;
- *Lotto __*: il lotto avente ad oggetto la copertura assicurativa relativa alla RC professionale, Livello __, come meglio specificato nelle Condizioni di polizza;
- *Procedura*: la procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi";
- *Broker*: l'intermediario autorizzato, scelto con apposita procedura da ANSF, che provvederà alla gestione, per conto di ANSF, del presente Contratto, nonché alla gestione dei rapporti con il Fornitore; il Broker potrà essere modificato nel corso della durata contrattuale, così come potrà altresì variare la misura e/o la modalità della

remunerazione del Broker stesso; in ogni caso, ANSF procederà a comunicare al Fornitore ogni modifica che interverrà nel corso della durata contrattuale;

- *Servizi*: i servizi di copertura assicurativa inerenti la polizza RC Professionale;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentante e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati ed in particolare il Condizioni di polizza e l'*Offerta Tecnica* e l'*Offerta Economica*, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del *Contratto*.
2. L'esecuzione del *Servizio* è regolata, in via gradata:
 - a) dalle Condizioni di polizza;
 - b) dal D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") ed ogni successiva modificazione o integrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizione aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del *Contratto*;
 - d) dal D.Lgs. n. 209/2005, recante Codice delle assicurazioni private, e regolamenti attuativi
 - e) dalle altre disposizioni normative in vigore ed applicabili in materia.
3. Per patto espresso tra le Parti, in caso di discordanza fra quanto disposto nella documentazione del Fornitore, ovvero la documentazione allegata al presente *Contratto*, ivi incluso le Condizioni di polizza, da un lato, e quanto disposto dal presente *Contratto*, dall'altro lato, prevarranno in ogni caso le previsioni contenute nel presente *Contratto*. Pertanto, in caso di discordanza sulla validità e/o interpretazione di una clausola contrattuale, quanto contenuto nel *Contratto*, prevarrà su qualsiasi documento del Fornitore.

Articolo 2

Oggetto

1. ANSF affida al *Fornitore*, che accetta, l'esecuzione dei *Servizi* assicurativi per la copertura RC professionale, come descritti nelle Condizioni di polizza,
2. Con la stipula del presente *Contratto* il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ANSF a fornire i *Servizi* assicurativo ai termini ed alle condizioni di seguito indicati.
3. I *Servizi* devono essere eseguiti secondo condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente *Contratto* e nelle Condizioni di polizza, nonché

nell'Offerta tecnica del Fornitore per gli aspetti migliorativi, da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto.

4. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Il Fornitore è consapevole ed accetta che la gestione amministrativa ed operativa delle coperture assicurative oggetto del presente Contratto, ivi inclusa la gestione degli eventuali sinistri, è affidata, nell'interesse di ANSF, al Broker e che la remunerazione di detta attività del Broker è ricompresa nel corrispettivo di cui oltre.
6. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa di settore, anche secondaria e/o regolatoria - ivi incluse, pertanto, le disposizioni impartite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass, già ISVAP) - tempo per tempo vigente e quindi anche di quella che entrasse in vigore nel corso dell'esecuzione del Contratto medesimo.

Articolo 3

Durata

1. Il Contratto avrà una validità di tre anni di copertura assicurativa il primo decorrente dalle ore 24:00 del 31/12/2020, il tutto come meglio specificato nelle Condizioni di polizza.
2. **(clausola da espungere in caso di offerta della rinuncia della facoltà di recesso annuale da parte dell'aggiudicatario)** Tuttavia, al termine di ogni annualità di copertura, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Contratto con effetti a decorrere dallo spirare del preavviso di 120 (centoventi) giorni solari (termine da modificare in 180 giorni solari se oggetto di offerta da parte dell'aggiudicatario), da comunicarsi mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC)
3. Il committente si riserva la facoltà di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, da esercitarsi nel corso della durata del contratto ed alle medesime condizioni contrattuali.

Articolo 4

Esecuzione dei Servizi

1. Il Fornitore s'impegna a svolgere i Servizi, per tutta la durata contrattuale, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte.
2. Il Fornitore s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione dei Servizi a regola d'arte,

anche se non espressamente specificati nel *Contratto* e nelle Condizioni di polizza.

3. Il *Fornitore* non potrà, comunque, apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* senza il preventivo consenso scritto di *ANSF*, pena la risoluzione di diritto del *Contratto*.
4. Il *Fornitore* prende atto ed accetta che sarà facoltà di *ANSF* apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza dell'emanazione di norme e/o regolamenti, circolari e direttive in materia.
5. Il *Fornitore* si obbliga, comunque, a dare immediata comunicazione ad *ANSF* di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sulla regolare esecuzione dei *Servizi*.
6. Il *Fornitore* garantisce che, nell'esecuzione dei *Servizi*, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza *pro tempore* vigenti. Il *Fornitore* si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne *ANSF* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
7. Fermo quanto sopra, *ANSF* potrà verificare e controllare l'esecuzione dei *Servizi* e di tutte le attività ad esso connesse o relative in qualsiasi fase e per tutta la durata del presente *Contratto*, ciò anche mediante il Broker di cui alle premesse.
8. Tali verifiche e controlli saranno tesi a valutare il rispetto di condizioni, modalità, specifiche tecniche, termini e livelli di servizio prescritti nel presente *Contratto* e nelle Condizioni di polizza.

Articolo 5

Rappresentanti delle Parti per l'esecuzione del Contratto

1. Per la gestione dell'esecuzione del *Contratto*, anche ai fini della definizione delle eventuali questioni operative che dovessero emergere nell'esecuzione dei *Servizi*, nonché ai fini di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le *Parti*, ai sensi dell'articolo 299 e seguenti del D.P.R. 207/2010, queste ultime hanno nominato un proprio rappresentante.
2. Il rappresentante di *ANSF* è la Dott.ssa , individuata quale Responsabile del procedimento; il rappresentante del *Fornitore* è il legale rappresentante che sottoscrive il presente atto o la persona da questi nominato per la stipula del presente atto.
3. Il *Fornitore* dà atto che, in considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al proprio rappresentante, ai sensi del presente articolo, lo stesso è munito dei necessari poteri con premessa di avere fin d'ora per rato e valido il suo operato.
4. L'eventuale sostituzione del rappresentante dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra *Parte*; in detta comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del sostituto.
5. Resta inteso che tutte le comunicazioni tra i rappresentanti delle *Parti*, ancorché non espressamente previste dal *Contratto*, dovranno essere scambiate mediante Posta

Elettronica Certificata (PEC) o, in caso di momentanea indisponibilità, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la trasmissione, la ricezione e la presa d'atto della comunicazione stessa.

Articolo 6

Corrispettivi e Clausola Broker

1. Il corrispettivo annuale per l'esecuzione dei Servizi nel periodo di validità del Contratto è pari ad Euro _____ (_____/____), al lordo delle imposte previste dalla legge, al lordo della percentuale della c.d. "clausola Broker" di cui al successivo comma, e tale corrispettivo è determinato dal Premio annuo complessivo offerto risultante dall'*Offerta Economica* presentata dal *Fornitore* per la durata del presente contratto (al netto della percentuale della c.d. "clausola Broker"), incrementato dalla percentuale dovuto dal *Fornitore* al *Broker*; il predetto corrispettivo sarà erogato come meglio precisato nelle Condizioni di polizza.
2. Si applica la c.d. Clausola Broker, come meglio precisato nelle Condizioni di polizza; in particolare, Il *Fornitore* prende atto ed accetta espressamente che il *Broker* di cui alle premesse è remunerato direttamente ed esclusivamente dal medesimo *Fornitore* con una provvigione, allo stato, pari al 5,00% (cinque per cento) del premio imponibile (c.d. "clausola Broker") e che tale provvigione è ricompresa e considerata nel corrispettivo di cui al precedente comma 1 (che si aggiunge al Premio annuo netto offerto in gara dal *Fornitore*).
3. Ferma l'invariabilità del Premio annuo netto offerto in gara dal *Fornitore*, l'importo del corrispettivo potrà variare in rapporto all'eventuale modifica della predetta percentuale della c.d. Clausola Broker che dovesse verificarsi nel corso della durata contrattuale (nuova percentuale conseguente all'aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di brokeraggio in favore dell'ANSF).
4. Tale provvigione a favore del *Broker* non potrà in alcun caso costituire un onere aggiuntivo per ANSF, che provvederà unicamente al pagamento del corrispettivo afferente la polizza dalla stessa effettivamente stipulata tramite l'assistenza del *Broker* e calcolati secondo quanto stabilito al precedente comma 1.
5. Salvo quanto previsto nel secondo periodo del precedente comma 2, il Premio annuale offerto, infatti, resta fermo ed invariato per tutta la durata del presente Contratto; fermo quanto previsto nelle Condizioni di polizza, pertanto, in nessun caso il *Fornitore* potrà variare in aumento il premio offerto né potrà richiedere ad ANSF alcun compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura, per l'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.
6. Il *Fornitore* è consapevole ed accetta che ANSF non risponderà in alcun modo di eventuali

inadempimenti da parte del medesimo Fornitore nei confronti del Broker, anche con riferimento al pagamento della suddetta provvigione.

7. Il Fornitore prende atto ed accetta espressamente che ANSF potrà richiedere in qualsiasi momento i giustificativi (ivi incluse le quietanze, ecc.) relativi al pagamento della provvigione al Broker di cui al presente Contratto; a tale fine il Fornitore si impegna a predisporre la documentazione di dettaglio necessaria per comprovare detto pagamento.

Articolo 7

Cauzione

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal *Fornitore* con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* medesimo ha prestato la cauzione definitiva, di cui alle premesse, rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. La garanzia opera nei confronti di ANSF a far data dalla sottoscrizione del *Contratto* e per tutta la durata del medesimo. Il *Fornitore*, pertanto, s'impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del *Contratto*.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8

Responsabilità

1. Il *Fornitore* è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione - di ANSF e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione dei *Servizi*, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, e/o collaboratori.
2. Il *Fornitore* è responsabile affinché i proprio dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo osservino i precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF pubblicati sul sito dell'Agenzia www.ansf.it alla sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codici di comportamento del personale" i quali, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del *Contratto*.
3. Il *Fornitore* è altresì responsabile e pertanto tenuto a risarcire ANSF per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei *Servizi*, nei limiti stabiliti nelle Condizioni di polizza, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al *Fornitore* stesso.

Articolo 9

Risoluzione e Recesso

1. ANSF potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del cod. civ.,
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c. in caso di accertata violazione, da parte del fornitore e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, dei precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF;
 - d. nei casi espressamente previsti nel corpo del presente Contratto quali a titolo esemplificativo: articolo 4 (Esecuzione dei Servizi), 10 (Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari), 11 (Obblighi nei confronti del personale dipendente), 12 (Obbligo di riservatezza), 13 (Trattamento dei dati), 14 (Divieto di cessione del Contratto), 15 (Cessione del Credito), 16 (Subappalto), 17 (Foro competente).
2. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, ANSF ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito, nonché di procedere all'esecuzione in danno del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo sostenuto da ANSF (c.d. "esecuzione in danno").
3. Le Parti hanno facoltà di recedere dal Contratto secondo le modalità, le forme ed i termini di preavviso meglio previsti e specificati nelle Condizioni di polizza, oltre che nel seguente atto.
4. Inoltre, ANSF ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei casi di:
 - a. giusta causa,
 - b. mutamenti di carattere organizzativo di ANSF, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o

di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore.

5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento del corrispettivo annuale per l'attività di copertura effettivamente eseguita, purché correttamente ed a regola d'arte, alla data di efficacia del recesso, rinunciando espressamente fin da ora nei confronti di ANSF a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
6. Dalla data di efficacia del recesso, quindi spirato il periodo di preavviso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia il completamento delle pratiche in corso e la consegna di tutta la documentazione utile ad ANSF affinché quest'ultima possa porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle coperture assicurative oggetto del presente Contratto.
7. In ogni caso di risoluzione e/o recesso e/o, comunque, di cessazione degli effetti del presente Contratto – ivi incluse le ipotesi di recesso di cui al precedente art. 3, nonché di quelle previste nelle Condizioni di polizza – che sia esercitato da parte del Fornitore, ANSF ha diritto di richiedere ed il Fornitore si obbliga ad accettare, ora per allora, una proroga tecnica di almeno 90 giorni solari (termine da modificare in 180 giorni solari se oggetto di offerta da parte dell'aggiudicatario) (oltre ai relativi termini di preavviso previsti) al fine di consentire ad ANSF medesima l'espletamento di una nuova gara di affidamento del servizio; inoltre, in ogni caso di recesso da parte del Fornitore, questo ha l'obbligo di restituire ad ANSF la frazione del premio imponibile già corrisposto e relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 10

Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore prende atto che al presente Contratto si applica la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, di quanto disposto in ordine ai rapporti con i propri dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi riferibili, anche se non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del Contratto stesso ("filiera rilevante delle imprese").
2. In caso di violazione dei suddetti obblighi, ANSF, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta legge 136/2010, ne darà comunicazione alle Autorità competenti ed avrà

facoltà di risolvere di diritto il *Contratto*.

3. Il *Fornitore* prende altresì atto che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa antimafia, nel corso di durata del *Contratto*, non dovranno essere emessi, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di amministrazione del *Fornitore* stesso, provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero, nei confronti del *Fornitore* medesimo, non dovranno sussistere tentativi di infiltrazione mafiosa o essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. Il *Fornitore* s'impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 o, in quanto applicabili, ai sensi delle leggi n. 1423/1956, n. 575/1965, n. 203/1991 e successive disposizioni in materia, a comunicare per iscritto ad ANSF, tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, i seguenti fatti che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del *Contratto*:
 - a) l'istruzione di procedimenti ovvero l'emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti della società, del suo legale rappresentante, nonché dei componenti l'organo di amministrazione;
 - b) ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nell'organo di amministrazione;
 - c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione *pro tempore* vigente.
5. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del *Fornitore*.
6. Il *Fornitore* prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del *Contratto*, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 3, ANSF potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 11

Obblighi nei confronti del personale dipendente

1. Il *Fornitore* dichiara che con il proprio personale preposto all'esecuzione dei *Servizi*, intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.
2. Il *Fornitore* è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il *Fornitore* è altresì tenuto ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dei *Servizi*, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del *Contratto*, alla categoria

e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. Il *Fornitore* si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il *Fornitore* per tutto il periodo di validità del *Contratto* anche nel caso in cui il *Fornitore* non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. Il *Fornitore* prende atto che i pagamenti destinati al personale dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in caso di violazione, ANSF potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 12

Obbligo di riservatezza

1. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni messi a disposizione del *Fornitore* nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del *Contratto*, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, la documentazione realizzata in esecuzione dei *Servizi* ed ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico, relativo ai *Servizi* stessi.
2. Fermi restando gli obblighi assunti dal *Fornitore* in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, il *Fornitore* stesso assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al precedente comma. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*.
3. Il *Fornitore* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione dei *Servizi*, compresi i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il *Fornitore* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati riservati.
4. L'obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del *Contratto* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
5. È fatto espresso divieto al *Fornitore* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al *Contratto*, salvo espressa autorizzazione per iscritto di ANSF.
6. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, ANSF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.

Articolo 13

Trattamento dei dati

1. Con specifico riferimento ai dati e informazioni che transitano sulla piattaforma o che vengano comunque recepiti, gestiti e trattati dal *Fornitore* in esecuzione del presente contratto, viene stabilito quanto segue.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
3. Il Fornitore/Responsabile dichiara di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
4. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle inerenti l'attività di reclutamento e selezione del personale, di gestione operativa delle candidature e delle procedure concorsuali oggetto del presente contratto.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b. trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare ANSF e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f. valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g. su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h. ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
6. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE "sicurezza del trattamento", il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso:
- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b. la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;

d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

7. Spetta al Titolare del trattamento fornire l'informativa di cui agli art. 13-14 alle persone interessate al momento della raccolta dei dati; tale informativa, tuttavia, è ricompresa nelle attività di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a).
8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
10. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; ANSF potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate ANSF potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, ANSF applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento una

penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, ANSF potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

11. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del contratto (inclusi i documenti ivi richiamati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare in tale attività.
14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa

preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, ANSF applicherà una penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, ANSF potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, così come previsto al precedente comma 2, il Responsabile a seguito della richiesta di cancellazione o di restituzione formulata dal Titolare, si impegna: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione. ;
18. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
20. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. ANSF potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

21. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
22. Fermo quanto sopra, ove il Responsabile fosse tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali (o parte di tali dati) verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, deve informare il Titolare del Trattamento di tale obbligo giuridico, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico; il Titolare potrà autorizzare per iscritto il trasferimento nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell'art. 46 del GDPR.
23. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
24. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, ANSF potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
25. Durante l'esecuzione del contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Articolo 14

Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Resta inteso che nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione del Servizio da parte del Fornitore, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di inosservanza di quanto previsto al precedente comma 1, ANSF potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 15

Cessione del credito

1. Il *Fornitore* prende atto che i crediti derivanti dall'esecuzione del *Contratto* potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il *Fornitore*, altresì, prende atto che sarà in facoltà di ANSF rifiutare la cessione del credito; inoltre, anche in caso di autorizzazione alla cessione, ANSF potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al *Fornitore* in base al *Contratto*.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto ai precedenti commi, ANSF potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 16

Subappalto

1. Data la natura delle prestazioni oggetto del *Contratto*, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto del *Contratto* medesimo.
2. In caso di violazione dell'obbligo di cui sopra, ANSF potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 17

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del *Contratto* sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Articolo 18

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad ANSF per legge.

Articolo 19

Clausola finale

2. I termini previsti dal *Contratto* sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 c.c..
3. Qualsiasi modifica alle clausole del *Contratto* sarà valida e vincolante solo se fatta per atto sottoscritto tra le *Parti*.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del *Contratto* da parte di ANSF non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che dovranno comunque essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
5. Nessuna rinuncia concernente una clausola del *Contratto* od un diritto derivante dallo stesso, costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che

ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.

6. Nel caso in cui una o più previsioni del *Contratto* dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del *Contratto* rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da ANSF.
7. In tal caso il *Fornitore* s'impegna a definire con ANSF nuove previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al *Contratto* un contenuto il più vicino possibile a quello che ANSF aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della affidamento e con l'esecuzione del *Contratto* stesso. Le suddette nuove previsioni saranno oggetto di apposito atto, integrativo e modificativo del *Contratto*, sottoscritto tra le *Parti*.

Firenze, _____

ANSF.

Il Direttore

Ing. Marco D'Onofrio

Il Fornitore

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Fornitore* dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati; Articolo 2 Oggetto; Articolo 3 Durata; Articolo 4 Esecuzione dei Servizi; Articolo 5 Rappresentanti delle Parti per l'esecuzione del Contratto; Articolo 6 Corrispettivi e Clausola Broker; Articolo 7 Cauzione; Articolo 8 Responsabilità; Articolo 9 Recesso; Articolo 10 Disposizioni antimafia – Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 11 Obblighi nei confronti del personale dipendente; Articolo 12 Obbligo di riservatezza; Articolo 13 Trattamento dei dati; Articolo 14 Divieto di cessione del Contratto; Articolo 15 Cessione del credito; Articolo 16 Subappalto; Articolo 17 Foro competente; Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 19 Clausola finale.

Firenze, _____

Il Fornitore

XXXXXXXXXXXXXXXXXX